




# STATUTO



29.04.2015

STATUTO

TITOLO I

***DENOMINAZIONE, SEDE E OGGETTO***

**Art. 1 – Denominazione**

È costituita la società a responsabilità limitata denominata “**IN.TE.GRA. S.r.l.**” (di seguito denominata per brevità “la Società”).

**Art. 2 – Sede**

La società ha sede in Comune della Spezia all’indirizzo risultante dal Registro delle Imprese; gli amministratori possono istituire e sopprimere , in Italia e all’estero, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate, ovvero trasferire la sede sociale nell’ambito del comune sopra indicato; compete all’assemblea straordinaria la decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie ovvero di trasferire la sede sociale in comune diverso da quello sopra indicato.

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, s’intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro dei soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell’indicazione del domicilio nel libro dei soci viene fatto riferimento alla residenza anagrafica o alla Sede Legale per le Società.

E' altresì onere del socio comunicare il proprio numero di telefax e l’indirizzo di posta elettronica affinché tali strumenti di comunicazione possano essere utilizzati nei suoi confronti.

**Art. 3 – Oggetto**

La Società svolge in Italia e all’estero le seguenti attività nonché ogni altra attività connessa a quelle sottoriportate consistenti in:

**1. SERVIZI TECNICI E DI INGEGNERIA**

a. Progettazione concernente i seguenti punti:

- i. ciclo integrato delle acque
- ii. ciclo integrato dei rifiuti
- iii. sistemi di monitoraggio e telecontrollo in campo industriale e ambientale
- iv. ed in genere ogni attività pertinente con il telecontrollo
- v. modellazione di reti idriche orientate al risparmio energetico
- vi. reti di distribuzione gas e impianti gas di derivazione d’utenza (IDU)
- vii. impianti di cogenerazione
- viii. sistemi a ciclo combinato di piccole dimensioni
- ix. sostituzione di impianti di raffrescamento elettrici con impianti a gas

- x. impianti che utilizzano fonti di energie rinnovabili
  - xi. ed in genere ogni intervento che attenga alla riduzione dei consumi energetici, compresa l'offerta di servizi integrati prevista per le società di servizi energetici, denominate ESCO;
  - xii. ogni altra attività di progettazione relativa alla gestione delle reti gas/acqua/depurazione e/o alla fornitura di servizi riguardanti il ciclo integrato dei rifiuti.
- b. Censimento
- i. dell'utenza;
  - ii. degli scarichi;
  - iii. ogni altra attività di censimento pertinente ai servizi a rete.
- c. Lettura e sostituzione dei contatori
- i. lettura consumi acqua, gas metano, Gpl, energia elettrica, calore;
  - ii. telelettura delle grandi utenze e dei clienti residenziali,
  - iii. ogni attività concernente il meetering;
  - iv. sostituzione contatori acqua;
  - v. stampa e recapito bollette;
  - vi. attività informativa, tramite call center, relativa a lettura e fatturazione.
- d. Sicurezza cantieri edili
- i. l'attività riguarda la nomina e lo svolgimento delle attività di Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori nei cantieri edili.
- e. Ingegneria
- i. sistemi di gestione e controllo in edifici (Building Management and Control Systems – BMCS);
  - ii. servizi di progettazione e direzione lavori;
  - iii. rilevamento di dettaglio delle reti tecnologiche e sottoservizi finalizzato alla progettazione esecutiva di opere;
  - iv. analisi funzionale ed ottimizzazione delle reti tecnologiche;
  - v. analisi e ricerca delle perdite nelle reti idriche;
  - vi. telecontrollo delle reti idriche;
  - vii. installazione di sistemi per il monitoraggio ed il telecontrollo di reti tecnologiche gas/acqua/depurazione;
  - viii. realizzazione di applicazioni avanzate e soluzioni per la gestione di reti e sistemi di comunicazione locali e geografici;
  - ix. modellazione delle reti idriche;
  - x. service per le attività di telecontrollo;
  - xi. service per le attività di protezione catodica.

## **2. SERVIZI INFORMATICI**

### **a. Informatica**

- i. realizza e sviluppa software per la bollettazione e fatturazione dei servizi acqua, gas ed elettricità;
- ii. realizza e sviluppa software per il C.R.M. (Customer Relationship Management);
- iii. realizza e sviluppa applicazioni per la rete internet;
- iv. svolge attività di normalizzazione, aggiornamento e implementazione di banche dati delle utenze di servizi a rete;
- v. realizza e sviluppa ogni sorta di software verticale per utility, multiutility ed Enti Locali;
- vi. integrazione di sistemi per l'automazione di processo e l'acquisizione dei dati.

### **b. Cartografia digitale**

- i. Analisi e progettazione di Banche dati Territoriali;
- ii. Creazione di G.I.S, (Geographical Information Systems);
- iii. Creazione di Sistemi Informativi Territoriali con diffusione attraverso Intranet/Internet delle informazioni e relativa interattività on-line della cartografia;
- iv. Cartografia digitale reti tecnologiche
  1. rilievo di dettaglio delle reti idriche, gas metano, fognarie, illuminazione pubblica;
  2. rilievo numerazione civica e toponomastica;
  3. creazione banche dati reti gas in conformità con le delibere vigenti emanate dall'A.E.E.G.;
- v. Cartografia relativa ai servizi di igiene urbana
  1. rilievo posizionamento e caratteristiche dei contenitori;
  2. rilievo percorsi di raccolta;
  3. redazione di piani di razionalizzazione delle postazioni e pianificazione delle attività di raccolta;
- vi. Cartografia relativa alla pianificazione territoriale
  1. Creazione cartografia digitale di strumenti urbanistici;
  2. Creazione banca dati geografica di vincoli e pianificazioni sovraordinate;
  3. Creazione banca dati geografica dell'utilizzo del suolo;
  4. Digitalizzazione della cartografia catastale;
- vii. Ogni altra attività pertinente alla produzione di cartografia digitale.

- c. Gestione tributi locali
    - i. Creazione anagrafe immobiliare;
    - ii. Creazione di anagrafe delle aree soggette a futura urbanizzazione;
    - iii. raccordo delle anagrafi dell'Ente Locale con i database cartografici (S.I.T);
    - iv. attività di:
      - 1. gestione di database;
      - 2. incrocio banche dati del catasto con ruoli e denunce ICI;
      - 3. censimenti e verifiche;
      - 4. calcolo e generazione dei ruoli di bollettazione;
      - 5. normalizzazione e allineamento di banche dati.
  - d. Gestione documentale
    - i. tutte le attività di gestione informatizzata della documentazione (document management);
    - ii. le attività di gestione documentale implementabili tramite l'utilizzo di strumenti software di workflow;
    - iii. reingegnerizzazione dei processi di gestione documentale;
    - iv. ogni altra attività concernente processi regolamentabili attraverso l'utilizzo di strumenti software.
- 3. SERVIZI FORMATIVI**
- a. formazione;
  - b. formazione a distanza tramite supporti digitali e basati su tecnologia internet (e-learning).
- 4. SERVIZI DI CONSULENZA**
- a. consulenza di processo (Business Process Reengineering/Business Process Improvement) rivolta alle utility, multiutility ed enti locali;
  - b. consulenza di processo con supporto informatico di software di workflow;
  - c. sviluppo di politiche e piani di marketing;
  - d. raccolta di informazioni, indagini campionarie, ricerche di mercato, sondaggi, indagini di customer satisfaction;
  - e. consulenza su sicurezza e privacy secondo la normativa vigente .

**5. ALTRE ATTIVITÀ**

La società potrà svolgere qualsiasi attività o compiere qualsiasi operazione di carattere industriale, commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziaria strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, operando sia direttamente che indirettamente e comunque privilegiando, a parità di condizioni, la negoziazione con i propri soci , con esclusione delle attività riservate agli intermediari abilitati ex legge n. 1 del 2 gennaio 1991, delle attività previste dall'art. 1 della legge 5 luglio 1991 n. 197 e

delle attività previste a norma degli artt. 106 e 133 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993, completate dai decreti del Ministero del Tesoro emanati in data 6 luglio 1994; la società, sia direttamente che indirettamente, potrà acquisire e cedere partecipazioni ed interessenze in altre società o imprese aventi oggetto analogo, affine e connesso al proprio e, comunque, ricevere o prestare da parte o a favore di quelle fideiussioni e garanzie di qualsiasi tipo; la società potrà prestare garanzie reali e personali, anche nell'ambito di procedure concorsuali, per obbligazioni contratte dalla società o da terzi. La Società può altresì costituire società aventi un oggetto direttamente connesso con i servizi di cui ai precedenti punti. Nei rapporti con i terzi, la Società agisce in nome proprio. Tutte le attività sociali possono essere svolte a favore di soggetti pubblici e/o privati operanti sul territorio nazionale ed estero, anche attraverso lo sviluppo di collaborazioni internazionali.

**Art. 4 – Attività di direzione e coordinamento**

a. Sulla Società sarà esercitata, da parte della controllante ACAM S.p.A., attività di direzione e coordinamento ai sensi del disposto di cui al capo IX art. 2497 e seguenti del cod. civ.

L'attività di direzione e coordinamento è esercitata dalla capogruppo ACAM S.p.A. attraverso:

- i. direzione unitaria delle società facenti parte del Gruppo;
- ii. definizione dei piani strategici;
- iii. partecipazione a processi di trasformazione dell'assetto societario;
- iv. strategie per lo sviluppo e la politica degli investimenti.

b. La Società si avvarrà delle prestazioni svolte dalla capogruppo in ordine a:

- i. amministrazione, finanza e controllo;
- ii. risorse umane;
- iii. acquisti/patrimonio;
- iv. legale/societario;
- v. contratti;
- vi. qualità;
- vii. regulatory/tariffe;
- viii. progettazione;
- ix. pianificazione attività commerciale;
- x. comunicazione;
- xi. servizi di segreteria per gli Organi di Amministrazione; e quant'altro compatibile con l'esercizio delle attività di direzione e coordinamento.

**Art. 5 – Durata**

Il termine di durata della società è fissato alla data del 31 dicembre 2050, salvo proroga o anticipato scioglimento per decisione dell'Assemblea Straordinaria.

**TITOLO II**  
***CAPITALE SOCIALE - FINANZIAMENTI***

**Art. 6 – Capitale Sociale**

Il Capitale Sociale è di Euro 1.500.000,00 (unmilionececinquecentomila).

Il Capitale Sociale potrà essere aumentato a pagamento o a titolo gratuito ovvero ridotto, in conformità alle disposizioni di legge in materia, in forza di deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

Ai Soci spetta il diritto di sottoscrivere l'aumento del Capitale Sociale in proporzione alla percentuale di capitale da ciascuno di essi rispettivamente posseduta alla data in cui la sottoscrizione è effettuata.

In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la Sede Sociale, almeno otto giorni prima dell'Assemblea, della relazione dell'Organo Amministrativo sulla situazione patrimoniale della Società e delle osservazioni del Collegio Sindacale.

**Art. 7 – Conferimenti**

Sia in sede di costituzione della società, sia in sede di aumento del capitale sociale, possono essere conferiti denaro, beni in natura e crediti.

**Art. 8 - Quote sociali e titoli di debito**

La partecipazione al capitale sociale è rappresentata da quote corrispondenti ai conferimenti effettuati da ciascun socio.

La società può emettere titoli di debito a norma dell'art. 2483 c.c.

**Art. 9 - Partecipazioni**

La partecipazione di ciascun Socio non può essere rappresentata da azioni né costituire oggetto di sollecitazione all'investimento.

I diritti sociali spettano ai Soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del codice civile.

Le partecipazioni non possono essere sottoposte a pegno, usufrutto o a qualsiasi vincolo senza il previo gradimento così come disciplinato dall'art. 12 del presente statuto.

Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l'art. 2352 del codice civile, ai sensi dell'art. 2471-bis del codice civile che deve qui intendersi riportato e trascritto.

### **Art. 10 - Finanziamenti dei soci alla società**

La società può accordarsi con i soci per versamenti, obbligatoriamente infruttiferi, in conto aumento capitale e a fondo perduto senza obbligo di rimborso.

La società, nei limiti consentiti dalle leggi e regolamenti che disciplinano la raccolta del risparmio e con la stretta osservanza dei divieti risultanti dal sistema giuridico, potrà acquisire fondi e/o ottenere mutui in tutte le forme consentite, sia fruttiferi che infruttiferi, dai soci o società controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e da controllate dalla stessa controllante e, comunque, all'interno del medesimo gruppo di società.

### **Art. 11 – Prelazioni**

1. In caso di trasferimento, per atto tra vivi, in tutto od in parte, delle quote ovvero del diritto di opzione in caso di aumento del capitale o di diritti di prelazione di quote inopiate, spetta agli altri Soci il diritto di prelazione, salvo che il trasferimento avvenga a favore di società del gruppo. Il Socio dovrà previamente comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata a/r al Consiglio di Amministrazione. L'offerta deve contenere le generalità del cessionario prescelto e le condizioni della cessione, tra le quali, in particolare, l'eventuale prezzo e le modalità di pagamento.

Il Consiglio di Amministrazione entro 3 giorni dal ricevimento della raccomandata comunicherà l'offerta agli altri Soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

- a) ogni Socio interessato all'acquisto dovrà far pervenire al Consiglio di Amministrazione la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del Consiglio di Amministrazione;
- b) la partecipazione dovrà essere trasferita entro 180 giorni dalla data in cui il Consiglio di Amministrazione avrà comunicato al Socio offerente – a mezzo raccomandata A/R da inviarsi entro 8 giorni dalla scadenza del termine di cui sub a) – l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei Soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta e della data fissata per il trasferimento.

Nel caso in cui l'offerta sia accettata da più Soci, le partecipazioni o il diritto offerto in prelazione verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.

Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione dichiara espressamente di non poter o voler esercitarla, il diritto a lui spettante si accrescerà automaticamente e proporzionalmente a favore di quei Soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

La comunicazione dell'intenzione di trasferire la partecipazione formulata con le modalità indicate equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'art. 1326 del codice civile. Pertanto il contratto si intenderà concluso nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza della accettazione dell'altra parte. Da tale momento, il Socio cedente è obbligato a concordare con il cessionario la ripetizione del negozio in forma idonea all'iscrizione nel libro dei Soci, con contestuale pagamento del prezzo come indicato nella *denuntiatio*.

2. Qualora, pur manifestando di volere esercitare la prelazione, il Socio o i Soci comunicano di non essere d'accordo sul prezzo delle partecipazioni o del diritto offerto in prelazione, il prezzo medesimo sarà determinato, con equo apprezzamento e sulla base dei criteri estimativi consuetamente in uso, dal Collegio Arbitrale di cui al successivo articolo 31.
3. Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione offerta, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dall'offerente; qualora nessun Socio intenda acquistare la partecipazione offerta nel rispetto dei termini e nelle modalità sopra indicate, ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di essa, il Socio offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro i 60 giorni successivi al giorno in cui è scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, in mancanza di che la procedura della prelazione dovrà essere ripetuta.

#### **Art. 12 – Gradimento**

1. Nell'ipotesi di trasferimento delle partecipazioni o di trasferimento del diritto di opzione in caso di aumento di capitale o di diritti di prelazione di quote inoplate, a qualunque titolo, e sempre che non sia stato esercitato dagli altri Soci il diritto di prelazione secondo le modalità indicate nel presente Statuto, l'acquirente non Socio dovrà previamente ottenere il gradimento da tanti Soci che rappresentino almeno i due terzi del Capitale Sociale.
2. Il gradimento può essere motivatamente negato solo quando il proposto acquirente operi direttamente o indirettamente in concorrenza, nel medesimo mercato e settore di attività economica della Società e comunque abbia qualità tali per cui la presenza nella compagine sociale si ponga o possa porsi, per l'attività da lui esercitata, in conflitto con l'interesse sociale;
3. I Soci che non intendono acconsentire al trasferimento al proposto acquirente non Socio, entro e non oltre giorni 30 (trenta) dall'avvenuto ricevimento della comunicazione di cui all'art. 11 2° periodo dovranno comunicare il non gradimento a mezzo lettera raccomandata A/R inviata al domicilio del Socio che ha manifestato l'intenzione di alienare le quote a qualunque titolo o trasferire il diritto di opzione o di prelazione di quote inoplate.

4. In parziale deroga a quanto sopra, il gradimento non è necessario per il trasferimento delle partecipazioni e/o diritti di opzione a società del gruppo.

**Art. 13 – Recesso**

1. Il diritto di recesso spetta al Socio nei casi previsti dalla legge.
2. Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro 30 giorni dalla trascrizione sul relativo libro sociale della delibera che lo legittima, ovvero, nel caso in cui il fatto che legittima il recesso sia diverso da una deliberazione, dalla conoscenza di esso da parte del Socio.
3. Saranno cause di recesso sempre riconosciute a favore del Socio: la modificazione dell'oggetto sociale o del tipo di società, la fusione o scissione, il trasferimento della sede all'estero, la revoca dello stato di liquidazione, l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dallo statuto, il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della Società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai Soci.
4. Il recesso non può essere esercitato, oppure, se è già stato esercitato dal socio, è privo di efficacia se viene revocata dalla Società la delibera che è causa del recesso, o viene deliberato lo scioglimento della Società.
5. Il Socio che recede ha il diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Tale importo è determinato tenendo conto del valore di mercato della quota al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo il prezzo medesimo sarà determinato, con equo apprezzamento e sulla base dei criteri estimativi consuetamente in uso, dal Collegio Arbitrale di cui al successivo art. 31.

### **TITOLO III ASSEMBLEA**

#### **Art. 14 – Assemblea**

L'assemblea è di norma convocata dove ha sede la Società, ma può essere convocata anche in altro Comune, purché in Italia.

#### **Art. 15 – Formalità per la convocazione**

L'assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente gli argomenti da trattare e con le modalità di cui all'art. 2479 bis c.c.

#### **Art. 16 – Competenze dell'Assemblea**

L'assemblea delibera sulle materie previste dall'art. 2479 c.c.; l'approvazione del bilancio potrà essere eventualmente effettuata, ai sensi dell'art. 2364, comma 2, del codice civile, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, a giudizio degli amministratori, considerata l'appartenenza della società ad un gruppo e le esigenze di coordinamento.

Sono affidati a competenza del Consiglio di Amministrazione gli adeguamenti statutari a disposizioni normative.

#### **Art. 17 – Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni**

L'Assemblea si costituisce e delibera validamente con i quorum previsti, dai comma 5° e 6° dell'art. 2479 e seguenti del c.c.

#### **Art. 18 – Intervento e voto**

Hanno diritto ad intervenire all'assemblea i soci cui spetta il diritto di voto.

E' ammesso in assemblea l'intervento mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

E' pure ammessa l'espressione di voto per corrispondenza

Ogni socio che abbia diritto di intervento all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi e con le modalità previste dal 2° comma dell'art. 2379 bis c.c.

Al presidente dell'assemblea fa carico ogni accertamento in ordine al diritto di intervento, al diritto di voto ed alla regolarità delle deleghe.

#### **Art. 19 – Presidente e segretario dell'Assemblea**

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

L'assemblea nomina il segretario, il quale provvede alla redazione di apposito verbale, sottoscritto dal presidente, dal segretario medesimo, da cui sono fatte constare le deliberazioni dell'assemblea.

Nei casi stabiliti dalla legge, o su decisione del presidente dell'assemblea, il relativo verbale è redatto da un Notaio.

## **TITOLO IV** **AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ**

### **Art. 20 – Organi Sociali**

Gli organi della Società sono:

1. l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione;
2. il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
3. il Collegio Sindacale.

### **Art. 21 – Gli Amministratori**

La Società può essere amministrata da un Amministratore unico per cui si applicheranno le disposizioni del successivo art. 22, oppure può essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione, per cui si applicheranno le disposizioni di cui ai successivi artt. 23 e seguenti del presente Statuto.

### **Art. 22 – Amministratore unico**

L'Amministratore Unico è scelto dai soci.

L'Amministratore unico è investito dei più ampi poteri sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, salvo quelli che la legge ed il presente statuto riservano, in via esclusiva, all'Assemblea.

L'Amministratore unico è il legale rappresentante della società ed è nominato, per la prima volta, dall'Assemblea e decade al momento della nomina del Consiglio di Amministrazione.

### **Art. 23 – Consiglio d'amministrazione**

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 3 membri, compreso il presidente, scelti, anche fra non soci, tra persone di provata esperienza per studio o funzioni svolte.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Quando, per dimissioni o per altre cause, viene a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Gli amministratori nominati ai sensi del punto precedente scadono insieme a quelli già in carica all'atto della nomina.

Il consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del presidente o su richiesta dell'amministratore delegato o della maggioranza dei consiglieri in carica o del collegio sindacale.

Nel caso vengano chiamati a ricoprire la carica di amministratore dirigenti del Gruppo della società controllante, questi decadranno dalla carica di amministratore al momento dell'interruzione del rapporto di lavoro col suddetto Gruppo, salvo diversa decisione dell'Assemblea.

#### **Art. 24 – Compiti del consiglio d'amministrazione**

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e, più segnatamente, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, salvo quelli che la legge ed il presente statuto riservano all'assemblea.

Il consiglio di amministrazione è competente ad apportare al presente statuto gli adattamenti a disposizioni normative inderogabili.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea dei Soci, elegge nel suo seno il Presidente e può nominare un Amministratore Delegato ai quali potrà delegare le proprie attribuzioni, eccettuate quelle non delegabili ai sensi di legge.

#### **Art. 25 - Riunioni del consiglio di amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente, ogni volta che questo lo reputi opportuno o necessario per lo svolgimento dell'attività sociale, ovvero nel caso in cui gliene sia fatta richiesta dall'Amministratore Delegato o dalla maggioranza dei Consiglieri in carica o del Collegio Sindacale.

La convocazione del consiglio di amministrazione, contenente il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno, è fatta almeno tre giorni prima dell'adunanza, per lettera, telegramma, fax o telex, salvo i casi di urgenza in cui la convocazione potrà essere effettuata con qualsiasi mezzo, anche 24 ore prima dell'adunanza.

Della convocazione viene nello stesso termine dato avviso ai sindaci effettivi per gli effetti dell'art. 2405 del c.c.

La riunione del Consiglio di Amministrazione è da ritenersi valida, anche se non convocata come previsto, quando siano presenti tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi in carica.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio di amministrazione si tengano mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo Libro Sociale.

E' obbligo del Consiglio di Amministrazione la tenuta dei Libri Sociali di cui all'art. 2478 del c.c., ad eccezione di quello previsto a carico dei Sindaci.

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri membri o fuori un segretario che compilerà i processi verbali delle adunanze del Consiglio stesso.

**Art. 26 – Deleghe e poteri**

Al presidente del consiglio di amministrazione sono attribuiti i poteri previsti nell'art. 2381, comma 1, c.c.

Il consiglio di amministrazione nomina un amministratore delegato secondo quanto previsto dall'art. 2381, commi 2, 3, 4, 5, 6 c.c.

**Art. 27 – Compensi**

I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea, ferme restando le competenze del consiglio di amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge in vigore.

**Art. 28 – Poteri di rappresentanza**

La rappresentanza della Società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato, se nominato, nei limiti della delega conferita a quest'ultimo.

Il Presidente esercita le attribuzioni previste dalla legge e dal presente Statuto, nonché tutte quelle delegategli dal Consiglio di Amministrazione

Il Presidente rappresenta legalmente la Società di fronte a terzi ed in giudizio.

Possono, inoltre, essere conferiti, per categorie di atti o per singoli atti od affari, con deliberazione del consiglio di amministrazione, poteri ed attribuzioni ad altra persona idonea, con firma congiunta o disgiunta.

Il presidente esercita le attribuzioni previste dalla legge e dal presente statuto, nonché tutte quelle delegategli dal consiglio di amministrazione.

**TITOLO V**  
***ORGANO DI CONTROLLO E/O REVISIONE***

**Art. 29 – Organo di controllo**

L'organo di controllo può essere costituito da un sindaco unico o, in alternativa, da un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti aventi le caratteristiche previste dalla vigente normativa.

L'organo di controllo è nominato dall'assemblea, resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio, coloro che incorrono nella cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2399 c.c.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

L'assemblea determina il compenso da corrispondere all'organo di controllo, nel rispetto dei limiti previsti dalle tariffe professionali vigenti.

**Art. 30 – Controllo contabile**

L'incarico del controllo contabile è conferito dall'assemblea.

Qualora il controllo contabile non venisse affidato ad un revisore contabile o ad una società di revisione, iscritti nell'apposito registro dei revisori contabili, potrà essere conferito all'organo di controllo.

**TITOLO VI**  
***ESERCIZIO SOCIALE***

**Art. 31 - Esercizio sociale**

La durata dell'esercizio coincide con l'anno solare e si chiude pertanto al 31 dicembre di ogni anno.

**Art. 32 – Bilanci ed utili**

Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

Il bilancio deve essere comunicato dagli amministratori al collegio sindacale, con la relazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo.

La deliberazione dell'assemblea dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili.

**TITOLO VII**  
***CLAUSOLA COMPROMISSORIA - RINVIO***

**Art. 33 – Clausola compromissoria**

Le controversie che dovessero insorgere tra società e soci, fra società e amministratori, fra soci, fra amministratori, fra soci e amministratori, in relazione alle vicende sociali o all'applicazione del presente statuto e delle delibere degli organi sociali, ove ciò sia consentito dalla legge saranno devolute, su istanza del più sollecito degli interessati, ad un collegio di tre arbitri, che giudicheranno ritualmente e secondo diritto italiano. Gli arbitri saranno scelti dal Presidente del Tribunale della Spezia.

**Art. 34 - Rinvio**

Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto, si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi speciali in materia.